

**IN BREVE n. 25 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**INDENNITA' DI ESCLUSIVA PER L'ADESIONE AL REGIME DI  
INTRAMOENIA: QUANDO PUO' ESSERE ESCLUSA LA TRUFFA** da Doctor  
News a cura di avv.Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

La trasmissione all'Asl di una nota con la quale il medico richiede il prosieguo temporaneo dell'attività di intramoenia oltre il termine previsto dalla concessione evidenzia la totale assenza di dolo per la condotta del medesimo che, in mancanza di un provvedimento espresso dell'Asl (*ratione temporis* applicabile il silenzio assenso), abbia svolto la propria attività negli ambulatori adibiti ed al quale sia contestato il reato di truffa ai danni della medesima amministrazione.

**AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE DISPOSITIVI MEDICI** da la  
Posta di Nuovo Fisco Oggi

**Domanda**

Nel 2020 ho acquistato un materasso ortopedico presso un rivenditore autorizzato ed ho effettuato il pagamento in contanti. Posso detrarlo nel modello 730?

**Risponde Paolo Calderone**

I materassi ortopedici e antidecubito sono stati inseriti dal Ministero della salute tra i dispositivi medici (decreto legislativo n. 46/1997). Per poter richiedere la detrazione dall'Irpef del 19%, oltre al documento fiscale di acquisto (scontrino o fattura, da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico), occorre conservare la documentazione dalla quale si evinca che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, per l'acquisto di un dispositivo medico si conserva il diritto alla detrazione anche quando il versamento è stato effettuato in contanti ([comma 680](#) della legge n. 160/2019).

**MODELLO «D» A PROVA DI ERRORE** da Enpam Previdenza n. 22 del 18 giugno 2021  
cura di Antioco Fois

Il modello D diventa ancora più semplice, veloce e a prova di errore.

Con il nuovo modello digitale per dichiarare i redditi da libera professione prodotti nel 2020, gli

iscritti possono sapere in maniera istantanea quanti contributi dovranno versare e quindi quanto metteranno da parte per la propria pensione.

La possibilità di avere immediatamente un quadro chiaro circa la propria situazione consente inoltre di pianificare meglio il pagamento dei contributi di Quota B.

Da quest'anno, infatti, il modello D si può compilare solamente online e grazie a una procedura semplificata si può subito visualizzare qual è l'aliquota contributiva da applicare al reddito dichiarato e, nel caso di errori, chiedere una rettifica dei dati.

Grazie al nuovo modello D, la banca dati Enpam acquisirà in tempo reale la dichiarazione fatta, rendendo più rapida e puntuale anche l'assistenza agli iscritti che hanno dubbi sulla compilazione.

### **ENTRO IL 31 LUGLIO**

Tutti i medici e odontoiatri in attività, che nel 2020 hanno prodotto redditi da libera professione, devono compilare e inviare il modello D entro il 31 luglio.

Quest'anno per i liberi professionisti si assesta definitivamente al 19,5 per cento, sul reddito professionale netto, fino a 103.055,00 euro. Sugli importi residui, che vanno oltre tale cifra, è applicato l'1 per cento.

In ogni modo, la Quota B non si paga per la parte di reddito già coperta dalla Quota A.

### **REDDITI: NON SOLO CURA**

I redditi da dichiarare sono quelli derivanti dallo svolgimento delle attività attribuite in base alla competenza medica e odontoiatrica, a prescindere da come sia qualificato fiscalmente. Tra le attività rientrano dunque non solo la cura dei pazienti, ma anche – per esempio – la ricerca, la partecipazione a congressi scientifici, o le consulenze di ambito professionale.

### **QUALE ALIQUOTA**

Per convenzionati, specializzandi e dipendenti che fanno extramoenia è prevista l'applicazione dell'aliquota al 9,75 per cento, la metà di quella intera. Mentre chi frequenta il corso di formazione in Medicina generale e i dipendenti che fanno intramoenia hanno diritto al 2 per cento.

I pensionati possono scegliere ogni anno se pagare la metà o con l'aliquota intera.

Per quest'anno, fanno eccezione gli iscritti che hanno fatto domanda del sussidio per i contagiati che non avranno facoltà di indicarne una diversa da quella scelta fino alla prossima dichiarazione.

### **ATTIVARE LA DOMICILIAZIONE**

Per la compilazione, come detto, è necessario essere iscritti all'area riservata. Per chi non lo fosse ancora, il consiglio è di registrarsi al più presto al sito Enpam, per evitare di ritrovarsi a ridosso delle scadenze.

L'iscrizione all'area riservata è necessaria anche per attivare il servizio di domiciliazione bancaria dei contributi e personalizzare i pagamenti, scegliendo tra il versamento in un'unica soluzione oppure a rate.

L'addebito diretto vale sia per la Quota A sia per la Quota B.

Se non si esprime alcuna preferenza, il sistema sceglierà in automatico il numero di rate più alto e il pagamento verrà addebitato il giorno della scadenza della rata.

La scadenza per attivare la domiciliazione – che riguarda solo chi non l'ha già attivata in precedenza – e poterne beneficiare già quest'anno è il 15 settembre.

### **CON CARTA DI CREDITO ENPAM**

Per il pagamento dei contributi di Quota B c'è anche la possibilità di rateizzare l'importo gratuitamente con la Carta di credito che Enpam mette a disposizione, in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio.

Una modalità che permette di portare subito in deduzione gli importi dichiarati.



### **Modello D**

Ogni anno devi dichiarare all'Enpam il reddito da libera professione prodotto nell'anno precedente. Per farlo devi compilare online il modello D che trovi nell'area riservata e inviarlo entro il 31 luglio. Se invii il modello D dopo il 31 luglio dovrai pagare...

## **GREEN PASS, COME OTTENERE IL CERTIFICATO VACCINALE**

estratto da

**[Green pass, come ottenere il certificato vaccinale? Sito dedicato, app, medico, farmacia \(informazionefiscale.it\)](#)**

articolo a cura di Rosy D'Elia

Diversi sono i canali per scaricare il QR Code: dal sito dedicato [dgc.gov.it](#) alla farmacia, al medico di base.

Requisiti:

- aver fatto la **vaccinazione anti COVID 19**;
- essere negativi al **test molecolare o antigenico** rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere **guariti dal COVID-19** negli ultimi sei mesi

La disponibilità del *lasciapassare europeo* sarà comunicata ai cittadini **tramite SMS o email** ai contatti indicati al momento del vaccino, del test o quando è stato rilasciato il certificato di guarigione.

Canali del sistema:

- sul sito dedicato **dgc.gov.it**;
- sul sito del **Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale**, il portale cambia da Regione a Regione;
- tramite l'**app Immuni**;
- tramite l'**app IO**, in questo caso la procedura non è ancora disponibile;
- per chi non ha dimestichezza col digitale o la possibilità di utilizzare gli strumenti online è possibile **richiedere di persona la certificazione verde Covid**, mostrando semplicemente la **Tessera Sanitaria**:
  - presso il medico di base o il pediatra di libera scelta;
  - presso una farmacia.

Per i canali digitali, **non sarebbe necessario avere SPID** ma può bastare avere a disposizione la **Tessera Sanitaria** (anche senza iscrizioni al **Servizio Sanitario Nazionale** è possibile ottenere il certificato vaccinale).

Nota bene:

- per utilizzare la **Tessera Sanitaria**, inserire i seguenti dati:
  - le ultime 8 cifre del numero identificativo;
  - la data di scadenza;
  - uno dei codici univoci ricevuti con:
    - il tampone molecolare (CUN)
    - il tampone antigenico rapido (NRFE)
    - il certificato di guarigione (NUCG).
    - in alternativa il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.
  
- **nel caso in cui non si abbia a disposizione la Tessera Sanitaria** in quanto non si è iscritti al Sistema Sanitario Nazionale:
  - il tipo e numero di documento fornito al momento del tampone o di emissione del certificato di guarigione
  - la data di scadenza del documento;
  - uno dei codici univoci ricevuti con:
    - il tampone molecolare (CUN)
    - il tampone antigenico rapido (NRFE)
    - il certificato di guarigione (NUCG).
    - in alternativa il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.

Disponibile anche il **Numero Verde della App Immuni** 800.91.24.91 tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Dal 17 giugno sono operativi i canali che permettono di scaricare il green pass, in particolare è stato attivato il sito dedicato [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it).

Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate **dal 27 dicembre al 17 giugno** saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

**Vedi in**

## Comunicato Stampa N° 123 del 17/06/2021



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

sogei

**Tutte le informazioni sul sito dedicato [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it)**

Prende il via in Italia la **Certificazione verde COVID-19**, il documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che facilita nel nostro Paese la partecipazione ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione di cerimonie religiose o civili), l'accesso alle residenze sanitarie assistenziali e lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

La certificazione, frutto del lavoro congiunto di Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, in collaborazione con la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19 e con il supporto del partner tecnologico Sogei, contiene un **QR Code** che ne verifica autenticità e

validità. Il documento attesta una delle seguenti condizioni: la vaccinazione contro il Covid-19, l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall'infezione. A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli.

Con l'attivazione della piattaforma nazionale realizzata e gestita da Sogei, a partire da **giovedì 17 giugno**, i cittadini **potranno iniziare a ricevere le notifiche via email o sms** con l'avviso che la certificazione è disponibile e un codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone. L'invio dei messaggi e lo sblocco delle attivazioni proseguirà per tutto il mese di giugno, e sarà pienamente operativo dal **28 giugno**, in tempo per l'attivazione del pass europeo prevista per il 1° luglio.

La **Certificazione verde COVID-19** si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali:

- sul sito dedicato [dgc.gov.it](https://dgc.gov.it)
- sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale [fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali](https://fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali)
- sull'App **Immuni**
- e presto sull'App **IO**

In caso di difficoltà, o indisponibilità, nell'uso di strumenti digitali, saranno coinvolti **medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti** che hanno accesso al sistema Tessera Sanitaria. Dal **1° luglio** la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come *Eu digital COVID certificate* e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.

**Per tutte le informazioni è disponibile**

il sito [www.dgc.gov.it](https://www.dgc.gov.it) e il Numero Verde della App Immuni **800.91.24.91**, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 [Via libera alla Certificazione verde COVID-19](#)

Roma 17/06/2021

## **QUESITO LEGALE - IL FRAGILE EQUILIBRIO TRA IL MEDICO ED IL FARMACISTA**

risponde avv.P.M.Ferrari

### **Domanda**

Sono un giovane medico di medicina generale ed ho appena ottenuto l'incarico. Il farmacista mi ha offerto un ambulatorio in comodato gratuito. A mio carico solo luce e telefono. Posso accettare l'offerta?

### **Risponde avv.P.M.Ferrari**

No. L'indipendenza economica da centri di erogazione farmaceutica è a fondamento del codice deontologico sia del medico che del farmacista.

Nel giuramento professionale il medico si impegna ad esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della professione.

Il codice deontologico afferma, nell' **Art. 4 (Libertà e indipendenza della professione)**, che *l'esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della*

*deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.*

Un accordo di tal fatta potrebbe essere considerato anche penalmente rilevante ai sensi del [Testo unico professioni sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265](#) ed in particolare:

**Articolo 170-** Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206,58 a euro 516,45. Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

**Articolo 171-** Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206,58 a euro 516,45. Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta. Independentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.

**Articolo 172-** Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità. Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro della sanità, independentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva. Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

***Il fragile equilibrio tra il medico ed il farmacista con un piccolo omaggio ai tanti e troppi medici che hanno perso la vita nel corso della pandemia.***

***Paola Maddalena Ferrari***



## **IL GIURAMENTO DEL MEDICO:**

voce [Andrea De Nisco](#) - montaggio Gianfranco Zorzi

**BALCONI INCASSATI / BALCONI AGGETTANTI** da ItaliaOggi di venerdì 18 giugno 2021 in quesiti per Bonus 110% a cura di Loconte&Partners

A seconda della tipologia del balcone, lo stesso può essere qualificato come parte comune o come di proprietà esclusiva del condomino.

Dal punto di vista civilistico la normativa del settore comprende il balcone tra le parti comuni se «balcone incassato», la cui parte in verticale si inserisce nella facciata oppure riconosce la proprietà esclusiva del singolo condomino se «balcone aggettante», costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare.

Ne deriva che l'assemblea condominiale non può obbligare i proprietari delle singole unità immobiliari ad accettare interventi che comportano una evidente limitazione dello spazio a disposizione dei balconi.

**NB – una diminuzione della superficie di proprietà potrebbe anche comportare una correzione dei millesimi di proprietà in ambito condominiale, un ricalcolo della Tari, una correzione a livello catastale e conseguente ricalcolo ai fini Irpef e Imu ... (mpe)**

### **ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE MILITARE**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Difesa del 2 maggio 2021 in cui vengono individuati i beneficiari e le risorse disponibili per il pagamento della prestazione. Infatti è previsto che i titolari di pensione di guerra o del servizio affetti da alcune tipologie di invalidità abbiano diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile; nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori (volontari del servizio civile ed obiettori di coscienza), agli aventi diritto è corrisposto un assegno mensile, pari a 900 euro al mese per 12 mensilità (esente da imposte). Per le invalidità meno gravi l'assegno viene ridotto della metà,

All'articolo 1 comma 1 del Decreto è riportato che alla data del 15 febbraio 2021, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore, e' di 234 unità'. Al comma 2 e 3 sono espressi i criteri di assegnazione, mentre all'articolo 2 le modalità e la validità delle domande.

#### **LEGGI IN**

**<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-aggiornati-i-criteri-per-il-pagamento-dell-assegno-sostitutivo-dell-accompagnatore-militare>**

**ALLEGATI A PARTE - Decreto 2 maggio 2021 del Min. della Difesa (documento 141)**

### **PENSIONI TROPPO «TARTASSATE»** (mpe)

Il nostro sistema fiscale è assai squilibrato e, comunque, eccessivamente gravoso per i contribuenti. Di questo dovrà tener conto il Governo, se vorrà davvero creare un fisco più equo e in linea con i migliori standard internazionali,

In attesa della nuova riforma, la Corte dei Conti chiede di ripensare il sistema tributario nell'intero complesso .... ho anche letto che l'imposta sulle persone fisiche, in massima parte lavoratori dipendenti e pensionati, grava per oltre il 42,5% del gettito totale fiscale.

Interessante il documento il "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021" della Corte dei Conti

**<https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffSezRiuniteSedeC/ontrollo/RappCoord/RappCoord2021>**

... le tassazioni riguardano soprattutto «i redditi da lavoro dipendente e pensione, con sbilanciamento, sui redditi medi e con andamenti irregolari e distorsivi delle aliquote

marginali effettive». In particolare servirà «ipotizzare varie forme di ricomposizione del contributo dei prelievi diretti e indiretti alla copertura del bilancio, tra le quali adeguata attenzione potrebbe essere riservata a un parziale spostamento del prelievo dall'Irpef all'Iva».

Di non poco conto il problema delle pensioni di reversibilità: taglieggiate dalla riforma Dini vanno accumularsi al reddito del coniuge superstite e subiscono la scure fiscale dell'Irpef e imposte associate regionali e comunali, in base alla aliquota marginale scure impietosa e pesante del 38%?, del 41%? o, addirittura, del 43%?

Dunque più che mai è doveroso un ripensamento su questa gabelizzazione: perché non detassarla come certe forme pensionistiche oppure pensare a una tassazione agevolata come una cedolare secca?

Ricordiamo che la pensione di reversibilità al coniuge superstite è una prestazione previdenziale e non assistenziale, infatti deriva da una contribuzione obbligatoria da parte del de cuius per l'evenienza «invalidità, vecchiaia e **SUPERSTITI**», durante tutta la vita lavorativa.

### **FERIE NON GODUTE DA DIRIGENTI MEDICI E ONERE PROBATORIO INCOMBENTE SUL DATORE DI LAVORO**

da DoctorNews di mercoledì 23 giugno 2021 a cura di dott. Jacopo Grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

In base all'art. 36 Cost. il diritto alle ferie retribuite è irrinunciabile in ogni settore ed ogni ambito lavorativo (pubblico/privato). Nell'ambito specifico del pubblico impiego (sanità), il dirigente medico che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia goduto delle ferie ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il mancato godimento delle ferie sia stato dovuto a deficienze nell'organizzazione del proprio lavoro. Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dirigente nella condizione di fruire le ferie e conseguentemente che il mancato godimento delle ferie sia dovuto a difetti nell'organizzazione del servizio imputabili al dirigente stesso.

### **GLI "STRAORDINARI" DEI MEDICI. PER IL SALARIO ACCESSORIO È UNA VERA "BABELE". ECCO TUTTE LE DIFFERENZE DA BOLZANO A PALERMO. STUDIO ANAAO**

da Quotidiano Sanità di mercoledì 23 giugno 2021 a cura di M. D'Arienzo, A. Rossi, C. Troise


*I valori del fondo complessivo e delle varie voci della struttura della retribuzione della Dirigenza Medica del SSN più elevati si registrano nelle province autonome di Trento e Bolzano, con 45.759 e 65.951€ rispettivamente, seguite a distanza da Molise, 29.439 euro, Piemonte, 28.503€ e Veneto, 26.495€. I fondi più "poveri" vengono rilevati, invece, in Friuli Venezia Giulia, 20.000€, Umbria 21.129 euro, Campania 21.320€, Toscana 21.254€ e Abruzzo 21.800€.*



#### **I DATI**

**22 GIU** - Una parte consistente della retribuzione dei medici dipendenti è costituita dal salario accessorio alimentato da Fondi, di diversa tipologia e finalità, definiti in sede di contrattazione nazionale. La loro traduzione a livello regionale e aziendale, fino alle tasche degli interessati, non

segue, però, percorsi lineari per cui si producono risultati discordanti e inattesi in una sorta di balcanizzazione dell'istituto contrattuale. [**continua**]



**Leggi in**

[Gli “straordinari” dei medici. Per il salario accessorio è una vera “Babele”. Ecco tutte le differenze da Bolzano a Palermo. Studio Anaa - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)



**Allegati:**

■ [Le tabelle](#)

**INPS - PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI LUGLIO 2021** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS comunica che, al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche al mese di luglio 2021 l'anticipazione del pagamento delle pensioni e degli altri assegni pensionistici.

In particolare, il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 25 giugno al 1° luglio.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

- **A-B:** venerdì 25 giugno
- **C-D:** sabato 26 giugno
- **E-K:** lunedì 28 giugno
- **L-O:** martedì 29 giugno
- **P-R:** mercoledì 30 giugno
- **S-Z:** giovedì 1° luglio

Trattandosi esclusivamente di un'anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS ne richiederà la restituzione.

### **Pagamento della quattordicesima**

Con la rata di luglio l'INPS corrisponderà d'ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la **quattordicesima**, a circa tre milioni di pensionati che a luglio 2021 hanno compiuto l'età richiesta di 64 anni e si trovano nelle condizioni reddituali previste dalla legge.

I beneficiari riceveranno una comunicazione che riporta l'importo attribuito e chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria per essere poi verificata sulla scorta dei dati reddituali consolidati. Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.

Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso dell'anno potrà ottenere il pagamento della quattordicesima d'ufficio, con la mensilità di dicembre, sempre a condizione di rientrare nei limiti reddituali.

Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può in ogni caso presentare domanda online, utilizzando le proprie credenziali di accesso. In alternativa, può rivolgersi a un patronato.

Verifica importi corrisposti in via provvisoria per il 2018 e il 2019 a titolo di quattordicesima o importo aggiuntivo

Si è provveduto a effettuare la verifica delle somme aggiuntive (per quattordicesima e importo aggiuntivo ex lege 388/2000) erogate in via provvisoria per gli anni 2018 e 2019, sulla base del reddito consolidato riferito al 2018.

Il recupero delle somme risultate indebite sarà effettuato a partire dalla rata di luglio 2021.

Le somme risultate indebite a titolo di quattordicesima saranno recuperate in 24 rate, mentre le somme risultate indebite a titolo di importo aggiuntivo ex lege 388/2000 saranno recuperate in 12 rate.

Il debito e le relative modalità di recupero vengono notificate agli interessati con specifica comunicazione raccomandata inviata a livello centrale.

### **Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021**

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di luglio, oltre all' IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di luglio il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.

Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo dell' IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

**INPS - ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI** da DplMo - fonte: Inps  
L'INPS, con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, fornisce alcune informazioni circa l'attuazione della misura "Assegno temporaneo per i figli minori", introdotta dal [decreto-legge n. 79/2021](#).

### **Requisiti previsti**

L'Assegno temporaneo è erogato dall'Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affidato preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell'assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

### **Misura dell'Assegno temporaneo**

L'importo mensile dell'Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della [tabella](#) allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

### **Presentazione delle domande**

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla *home page* del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **Contact Center Integrato**, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **gli Istituti di patronato**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile *on line* la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

### **Compatibilità dell'Assegno temporaneo**

L'assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Nelle more dell'attuazione della legge n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l'Assegno temporaneo le seguenti misure:

- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l'assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

**CTRL + clic**



[Le tabelle di adeguamento dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie](#)

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2371 del 22.06.2021 (documento 142)**

**VEDI ANCHE**

**ASSEGNO TEMPORANEO, DOMANDE AL VIA DAL 1° LUGLIO** da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/assegno-temporaneo-domande-al-via-dal-1-luglio-9878788>

## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO**

- 2 Euro Proof Professioni Sanitarie  
prezzo di € 20.00



## **FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo celebrativo della battaglia navale di Lepanto tra la Lega Santa e la Sublime Porta, nel 450° anniversario**

Data di emissione: 18 giugno 2021

- **Francobollo celebrativo dell'Ordine Militare e Religioso di Santo Stefano Papa e Martire, nel 460° anniversario della costituzione**

Data di emissione: 18 giugno 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato alla Filarmonica Laudamo di Messina, nel centenario della fondazione**

Data di emissione: 21 giugno 2021

## **ESENZIONE IMU PRIMA CASA: CHI PAGA SE MARITO E MOGLIE HANNO RESIDENZE DIVERSE?**

### **Esenzione IMU prima casa:**

- se marito e moglie hanno residenze e dimore abituali in case diverse dello stesso comune, l'agevolazione spetta su un unico immobile.

#### **legge n. 160/2019 articolo 1 comma 741**

*"...nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."*

- se marito e moglie hanno abitazioni in diversi comuni non spetta alcuna esenzione secondo i chiarimenti della Commissione Finanze (VI) della Camera del 23 giugno 2021 in linea con l'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione

#### **ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020.**

*"nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso."*

Chiarisce infatti la Corte di Cassazione che la norma dell'articolo 1 comma 741 della legge 160/2019

*"comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente."*

Nel prendere atto dell'evoluzione della giurisprudenza il Dipartimento delle Finanze conclude anche come

*"a fronte delle difformità di applicazione dell'esenzione tra i diversi comuni, alla quale si riferisce l'interrogante, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono disponibili, ove sussistesse la volontà politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza".*

**ALLEGATI A PARTE - VI COMM.PERMANENTE (Finanze) CAMERA DEPUTATI  
Risposta interrogazione 23.06.2021 5-06286 Ungaro  
(documento 143)**